SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 136° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 aprile 1995 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

95A2323

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 aprile 1995, n. 113.

Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 4.966.965, a titolo di contributo italiano, per l'ulteriore finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo, in applicazione della Convenzione sulla salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 gennaio 1979, n. 30.

2. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000 milioni all'Istituto italo-latino-americano per l'anno 1995 al fine di assicurare la piena operatività dell'Istituto stesso.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 3.670 milioni per l'anno 1994, in lire 4.280 milioni per l'anno 1995 ed in lire 2.140 milioni annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 comma 2 pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 716):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 3 agosto 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, l'8 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 21 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1340):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 4 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 28 febbraio 1995 e approvato, con modificazioni, il 2 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 716/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 10 marzo 1995, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 22 marzo 1995.

95G0148

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 114.

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -

legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 41, concernente delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990;

Vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del predetto decreto, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Valore limite delle emissioni in atmosfera

1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il valore limite di 0,1 mg/m^3 (milligrammi di amianto per metro cubo di aria emessa).

2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico sono definiti nell'allegato *A*.

3. Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica, potranno essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

4. Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Valori limite negli effluenti liquidi

1. Agli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica si applica il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m^3 di effluente liquido scaricato.

2. Le procedure ed i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite indicato al comma 1 sono definiti nell'allegato *B*.

3. Limiti diversi, anche in relazione alla natura dei prodotti contenenti amianto presenti negli scarichi liquidi, possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 3.

Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto

1. Per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 4.

Raccolta e trasmissione dati

1. Le autorità competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità una relazione sulle attività svolte per il controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 specificando, per il limite relativo all'inquinamento atmosferico, il metodo adottato.

2. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma 1 e la trasmette alla Commissione dell'Unione europea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

GUZZANTI, *Ministro dèlla sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO *A*

CRITERI DA RISPETTARE NELLA SCELTA DEL METODO DI MISURA PER LE EMISSIONI NELL'ATMOSFERA.

Può essere prescelto un metodo gravimetrico o un metodo di conteggio delle fibre.

I. METODO GRAVIMETRICO.

1. Il metodo prescelto sarà un metodo gravimetrico in grado di misurare le quantità globali di polveri emesse dai condotti di scarico. Si terrà conto della concentrazione di amianto nella polvere, qualora siano necessarie misurazioni della concentrazione di amianto della polvere. L'autorità di controllo deciderà la periodicità di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: inizialmente, tuttavia, si dovrà procedere alle misurazioni almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.

2. Il prelievo deve essere effettuato con una precisione di ± 40% e un'esattezza di ± 20% del valore limite. Il limite di rilevamento deve essere del 20%. Dovranno essere effettuate almeno due misurazioni alle medesime condizioni, al fine di verificare il rispetto del valore limite.

3. *Condizioni di funzionamento dell'impianto.* Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verrà effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.

4. *Scelte del punto di prelievo.* Il punto di prelievo dovrà essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possano influenzare negativamente il profilo di flusso.

5. *Dispositivi da prevedere per il prelievo.* Sui condotti sui quali verrà effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme.

6. *Misurazioni preliminari da effettuare.* Prima di effettuare i prelievi veri e propri sarà necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocità di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrerà misurare anche la concentrazione di vapore acqueo, per poter apportare le opportune correzioni ai risultati.

7. *Condizioni generali di campionamento.* La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che il contenuto in amianto della polvere trattenuta dal filtro sia misurato.

7.1. Sulla linea di campionamento verrà effettuata una prova di impermeabilità onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verrà messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovrà superare l'1% del flusso normale di prelievo.

7.2. Il prelievo avviene in linea di massima in condizioni isocinetiche.

7.3. La durata del prelievo dipenderà dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalla linea di campionamento impiegata. La durata di prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che sia raccolto un congruo quantitativo di materiale per la pesatura. Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.

7.4. Qualora il filtro di prelievo non si trovi nelle immediate vicinanze della testa della sonda, è essenziale recuperare le sostanze depositatesi sulla sonda di prelievo.

7.5. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni e integrazioni.

8. *Caratteristiche del filtro di prelievo.*

8.1. Per il metodo gravimetrico sono preferibili filtri in fibre di vetro.

8.2. L'efficacia di filtrazione minima richiesta è del 99% come precisato con riferimento al testo DOP in cui e utilizzato un aereosol con particelle aventi diametro di 0,3 mm.

9. *Pesatura.*

9.1. La pesatura deve essere effettuata con una bilancia appropriata ad alta precisione.

9.2. Per ottenere la precisione richiesta per la pesatura e indispensabile effettuare un condizionamento rigoroso dei filtri prima e dopo il prelievo.

10. *Presentazione dei risultati.*

Nel presentare i risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolto e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati.

Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 KPa).

II. METODO DI CONTEGGIO DELLE FIBRE.

Qualora si ricorra a procedure di conteggio delle fibre, per verificare il rispetto del valore limite, può essere applicato un fattore di conversione di 2 fibre/ml per 0,1 mg/m^3 di polvere d'amianto.

Per fibra si intende un qualsiasi oggetto di lunghezza superiore a 5 micron, di larghezza inferiore a 3 μm, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3/1, che possa essere contato con un microscopio ottico a contrasto di fase usando il metodo di riferimento definito dalla normativa comunitaria.

Il metodo di conteggio delle fibre dovrà rispondere ai requisiti seguenti:

1. Il metodo dovrà consentire di misurare la concentrazione di fibre conteggiabili nei gas emessi. L'autorità di controllo deciderà la periodicità di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: si dovrà tuttavia procedere alla misurazione almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.

2. *Condizioni di funzionamento dell'impianto.* Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verrà effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.

3. *Scelta del punto di prelievo.* Il punto di prelievo dovrà essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possono influenzare negativamente il profilo di flusso.

4. *Dispositivi da prevedere per il prelievo.* Sui condotti sui quali verrà effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme.

5. *Misurazioni preliminari da effettuare.* Prima di effettuare i prelievi veri e propri sarà necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocità di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrerà misurare anche la concentrazione di vapore acqueo per poter apportare le opportune correzioni ai risultati.

6. *Condizioni generali della procedura di prelievo.* La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che le fibre di amianto conteggiabili contenute nella polvere trattenuta dal filtro siano misurate.

6.1. Sulla linea di campionamento verrà effettuata una prova di impermeabilità onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verrà messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovrà superare l'1% del flusso normale di prelievo.

6.2. Il prelievo dei gas emessi avviene all'interno del condotto di emissione in condizioni isocinetiche.

6.3. La durata del prelievo dipenderà dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalle dimensioni della manichetta di aspirazione utilizzata per il prelievo. La durata del prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che nel filtro di raccolta della sonda siano depositate da 100 a 600 fibre di amianto conteggiabile per mm^2. Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.

6.4. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazione e integrazioni.

7. *Caratteristiche del filtro di raccolta della sonda.*

7.1. Per il metodo di conteggio delle fibre si utilizzano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrocellulosa) i cui pori abbiano una dimensione nominale di 5 μm con impresso un reticolo e con un diametro di 25 mm.

7.2. Il filtro di raccolta della sonda ha un'efficacia di filtrazione pari almeno al 99% delle fibre di amianto conteggiabili.

8. *Conteggio delle fibre.* Il metodo di conteggio delle fibre è conforme al metodo di riferimento definito dalla normativa comunitaria.

9. *Presentazione dei risultati.* Nel presentare i risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso, uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 KPa).

ALLEGATO *B*

SCARICO DI EFFLUENTI LIQUIDI

Il metodo di analisi di riferimento per determinare la materia totale in sospensione (materia filtrabile ottenuta dal campione non precipitato) espressa in mg/l è la filtrazione su membrana di 0,45 μm con essiccazione a 105 °C e pesatura.

I campioni prelevati debbono essere rappresentativi dello scarico effettuato nell'arco di 24 ore.

Tale determinazione deve essere effettuata con una precisione di ± 5% e un'esattezza di ± 10%.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 41 così recita:

«Art. 41 *(Amianto: criteri di delega).* — 1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvederà in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni più restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente».

— La direttiva 87/217/CEE è pubblicato in GUCE n. L 85 del 28 marzo 1987.

Nota all'art. 1:

— La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. L'art. 3 così recita:

«Art. 3 *(Valori limite).* — 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30 giugno 1992.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'art. 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:

"*a)* 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".

5. Il comma 2 dell'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato».

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca norme in materia di qualità dell'aria, relativamente e specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

Nota all'art. 2:

— Per la legge 27 marzo 1992, n. 257, vedi nota precedente.

Nota all'art. 3:

— Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, concerne l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

Nota all'allegato A:

— Per il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedi nota all'art. 1.

95G0149

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 115.

Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 43, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:

a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;

b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito di un'attività commerciale; tuttavia le disposizioni del presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo d'antiquariato o come prodotto da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario;

b) prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;

2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;

3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni per l'uso, eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore;

4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto, con particolare riguardo ai minorenni;

c) prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di «prodotto sicuro» ai sensi della lettera *b)*; la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto «pericoloso»;

d) produttore:

1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità europea e qualsiasi altra persona individuabile come tale mediante l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio o di altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;

2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza, l'importatore del prodotto;

3) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione,quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;

e) distributore: l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Art. 3.

Obblighi del produttore e del distributore

1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.

4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a

proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di quest'ultimo ai sensi del comma 5.

5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, è tenuto:

a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.

6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.

Art. 4.

Presunzione e valutazione di sicurezza

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato.

2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.

3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 5.

Procedure di consultazione e coordinamento

1. I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'art. 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art. 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalità definite dalla conferenza medesima.

Art. 6.

Controlli

1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione della amministrazione competente.

2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purché accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravità del rischio, a:

a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare;

e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;

g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del divieto;

h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili.

6. Per armonizzare l'attività di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell'interno si provvederà, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attività di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall'incendio.

7. Il Ministero della sanità, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Art. 7.

Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento, che limita l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne dispone il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati entro tre giorni dalla data di adozione, con l'indicazione del termine e della autorità cui è possibile ricorrere.

2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'art. 6, comma 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare alla autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato al procedimento.

Art. 8.

Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere *d), e), f), g)* e *h)*, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. La notifica di cui al comma 1 non è necessaria quando il provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al territorio nazionale.

3. I provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere *d), e), f), g)* e *h)*, adottati senza gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o l'uso di un prodotto o di un lotto di prodotti, devono essere comunicati

immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa tempestivamente la Commissione europea.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni tenendo conto dell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992.

5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni che adottano i provvedimenti, devono darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli organi giudiziari nell'ambito degli interventi di competenza.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica immediatamente all'amministrazione competente le misure stabilite dalla Commissione europea in ordine alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato d'urgenza previsto nell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono all'eventuale designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.

Art. 9.

Responsabilità del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224.

Art. 10.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 6, comma 3, lettere *d), f), g)* e *h)*, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dell'art. 6, comma 3, lettera *b)*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CLO', *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 43 così recita:

«Art. 43 *(Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio n. 92/59/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno previste le modalità per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;

b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;

c) il controllo della conformità dei prodotti agli obblighi di sicurezza sarà assegnato ad organi che già presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;

d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonché l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumità;

e) sarà assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva».

— La direttiva n. 92/59/CEE è pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992.

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, reca attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Nota all'art. 7:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'art. 7 così recita:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

Nota all'art. 8:

— Per la direttiva n. 92/59/CEE vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, reca attuazione della direttiva n. 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

95G0150

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1995.

Proroga del termine di cui all'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994, relativa al risanamento ambientale nella laguna di Orbetello e rettifica all'ordinanza stessa. (Ordinanza n. 2402).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti, necessari al raggiungimento degli obiettivi, volti ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, ed è stato fissato, al 15 settembre 1993, il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993, con la quale, tra l'altro, il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna di Orbetello ed alle conseguenti operazioni di smaltimento, adottando, per tutti gli interventi disposti con le citate ordinanze, le misure necessarie, intese ad evitare che tali interventi producessero danni all'ambiente marino ed alle collegate attività turistiche e della pesca;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto Claudio Giannotti è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle sopra menzionate ordinanze in sostituzione del prefetto di Grosseto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista l'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 è stato prorogato al 31 marzo 1994;

Vista l'ordinanza n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1994, con la quale, tra l'altro, detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 1995 ed il sindaco del comune di Orbetello è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del prefetto Claudio Giannotti;

Vista l'ordinanza n. 2387/FPC in data 8 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1994, con la quale sono state approvate integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 2380;

Vista l'ordinanza n. 2389/FPC in data 21 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1994, con la quale, il sindaco del comune di Monte Argentario è stato nominato commissario delegato al fine di assicurare la ripresa ed il completamento dei lavori per la realizzazione del «grande collettore» per la raccolta dei reflui civili e di quelli provenienti dagli impianti di itticoltura del comune di Orbetello, la ripresa ed il completamento dei lavori delle relative condotte a mare, il completamento del depuratore sito in località Terrarossa, nonché la realizzazione di un sistema integrato di fognature, collettamento e scarico dei reflui dei comprensori dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario ed è stato fissato al 31 marzo 1995 il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2398 in data 4 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1995, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2389/FPC appena menzionata è stato prorogato al 31 dicembre 1995 ed il dott. Hubert Corsi, non nella qualità di sindaco del comune di Monte Argentario, è stato confermato nell'incarico di commissario delegato fino a tale scadenza, per completamento degli interventi;

Vista la nota n. 131 del 7 marzo 1995 con la quale il sindaco di Orbetello, nominato commissario delegato con l'ordinanza n. 2380/FPC già citata, ha chiesto una proroga del termine fissato con l'ordinanza stessa onde poter, tra l'altro, terminare i lavori in corso, già contrattualmente definiti;

Vista la nota n. 5188/ARS/DI/UT datata 24 marzo 1995 con la quale il Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, ha trasmesso, in relazione alla richiesta proroga la relazione che il presidente della commissione scientifica per la laguna di Orbetello ha inviato a quel servizio, contenente le valutazioni sugli interventi effettuati e da effettuarsi per il risanamento della laguna stessa;

Ritenuto necessario prorogare la nomina del commissario delegato, onde assicurare il completamento degli interventi già disposti con l'ordinanza n. 2380/FPC/1994, assicurandone la piena funzionalità;

Ritenuto, altresì, necessario dover rettificare un errore materiale contenuto nell'art. 5 dell'ordinanza appena menzionata;

Dispone:

Art. 1.

1. La nomina del commissario delegato, di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994, è prorogata al 31 dicembre 1995.

2. Entro tale data dovranno essere completati gli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza stessa.

Art. 2.

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, all'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2333/FPC del 4 ottobre 1993; all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2380 citata nel precedente articolo, nonché quelle di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 2387/FPC dell'8 luglio 1994.

Art. 3.

1. L'attività della commissione scientifica di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994 è prorogato per tutto il periodo di attività del commissario delegato e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Art. 4.

1. Il completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché gli oneri accessori, non comportano ulteriore integrazione di spesa oltre quella prevista all'art. 5 nell'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994.

Art. 5.

1. L'art. 5 dell'ordinanza citata nel precedente articolo viene rettificato sostituendo le parole «all'art. 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e successive modificazioni ed integrazioni» con le seguenti: «all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato con l'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305».

2. Sulla base di tale rettifica il Ministro del tesoro apporterà, con propri nuovi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1995

Il Presidente: DINI

95A2283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 1995.

Rinnovo della iscrizione di varietà di specie ortive.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096, e 20 aprile 1976, n. 195, che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 5 della legge n. 195/1976 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per le specie di piante orticole;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di specie di piante orticole;

Visti i registri predetti, nei quali sono state iscritte, le varietà di specie orticole, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto l'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1973, n. 1065, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata della iscrizione delle varietà nei registri nazionali;

Considerato che il medesimo art. 17, secondo comma, prevede il rinnovo della iscrizione delle varietà per periodi determinati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-*bis*, che prevede la possibilità di stabilire, per le varietà per le quali la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza, un periodo transitorio per la certificazione e il controllo delle sementi e, inoltre, la facoltà di disporre la cancellazione di varietà su richiesta del responsabile della conservazione in purezza;

Considerato che i responsabili della conservazione in purezza hanno avanzato richiesta di cancellazione delle varietà indicate negli articoli 5 e 6 del dispositivo;

Atteso che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella seduta del 30 gennaio 1995, ha riconosciuto nelle varietà indicate negli articoli 1 e 2 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Per le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, l'iscrizione è rinnovata per anni dieci.

Specie	Varietà	Data D.M.
Asparago	Diego	25- 3-1985
Carota	Lady	4-12-1985
Carota	Luxor	4-12-1985
Cavolfiore	Artemis	4-12-1985
Cavolo broccolo	Bip	4-12-1985
Cavolo broccolo	Primor	25- 1-1984
Cavolo cappuccio bianco	Delicato	25- 1-1984
Cavolo cappuccio bianco	Egizio	25- 1-1984
Cavolo cappuccio bianco	Spark	4-12-1985
Cavolo verza	Conquista	25- 1-1984
Cavolo verza	Crespo	25- 1-1984
Cetriolino	Calico	25- 1-1984
Cetriolino	Potomac	4-12-1985
Cetriolo	Early triumph	25- 1-1984
Cicoria	Amaranta	4-12-1985
Cicoria	Cesare	4-12-1985
Cicoria	Giulietta	4-12-1985
Cicoria	Otello	4-12-1985
Cicoria	Pandea	4-12-1985
Cicoria	Trevi	4-12-1985
Cicoria	Zaira	4-12-1985
Cipolla	Armada	4-12-1985
Fagiolo nano	Big borlotto	25- 1-1984
Fagiolo nano	Creso	25- 1-1984
Fagiolo nano	Giulia	28-12-1984
Fagiolo nano	Impero bianco	25- 1-1984
Fagiolo nano	Latemar	4-12-1985
Fagiolo nano	Lena	28-12-1984
Fagiolo nano	Minia	28-12-1984
Fagiolo nano	Montalbano	4-12-1985
Fagiolo nano	Niveo	4-12-1985
Fagiolo nano	Patrizia	28-12-1984
Fagiolo nano	Portico	4-12-1985
Fagiolo nano	Re Mida	25- 1-1984
Fagiolo nano	Spaghetto	25- 1-1984
Fagiolo rampicante	Arcobaleno	4-12-1985

Specie	Varietà	Data D.M.
Fagiolo rampicante	Fulgor	25- 1-1984
Fagiolo rampicante	Saetta	25- 1-1984
Fagiolo rampicante	Zecchino	25- 1-1984
Fava	Astabella	25- 1-1984
Fava	Histal	25- 1-1984
Fava	Primabel	25- 1-1984
Finocchio	Cervino	4-12-1985
Indivia riccia	Polo	25- 1-1984
Indivia scarola	Alaska	25- 1-1984
Indivia scarola	Artica	4-12-1985
Lattuga	Futura	4-12-1985
Lattuga	Giada	4-12-1985
Lattuga	Romabella	4-12-1985
Lattuga	Serena	4-12-1985
Melanzana	Bull	4-12-1985
Melanzana	Irene	4-12-1985
Melanzana	Linda	4-12-1985
Melanzana	Maya	4-12-1985
Melanzana	Nite king	25- 1-1984
Melone	Eldorado	25- 1-1984
Melone	Maracas	4-12-1985
Melone	Pecos	25- 1-1984
Melone	Pepito	25- 1-1984
Peperone	Diablo	4-12-1985
Peperone	Fuego	25- 1-1984
Peperone	Jolly giallo	25- 1-1984
Peperone	Jolly rosso	25- 1-1984
Peperone	Palio	4-12-1985
Peperone	Premier	4-12-1985
Peperone	Ringo	4-12-1985
Peperone	Romital	4-12-1985
Peperone	Rubens	25- 1-1984
Peperone	Savio	4-12-1985
Peperone	Settebello	4-12-1985
Pisello a grano rotondo	Gordon	25- 1-1984
Pisello a grano rugoso	Caravella	25- 1-1984
Pisello a grano rugoso	Lampo	25- 1-1984
Pisello a grano rugoso	Lynx	4-12-1985
Pisello a grano rugoso	Utrillo	4-12-1985
Pisello a grano rugoso	Vip	25- 1-1984
Pisello a grano rugoso	Wolf	4-12-1985
Pomodoro	Amur	4-12-1985
Pomodoro	Cardinal	4-12-1985
Pomodoro	Dragon	4-12-1985
Pomodoro	Fanta	25- 1-1984
Pomodoro	Grinta	25- 1-1984
Pomodoro	Hobby	25- 1-1984
Pomodoro	Missouri	4-12-1985
Pomodoro	Pun 82	4-12-1985
Pomodoro	Ranch	4-12-1985
Pomodoro	Red Ball	4-12-1985
Pomodoro	Rio Fuego	25- 1-1984
Pomodoro	Ritmo	25- 1-1984
Pomodoro	Riviera	4-12-1985
Zucchino	Ariete	25- 1-1984
Zucchino	Moreno	25- 1-1984
Zucchino	Romano	25- 1-1984

Art. 2.

Per le sottoelencate varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale del 15 aprile 1986, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1996, l'iscrizione è rinnovata per anni dieci con decorrenza dal 1° gennaio 1997.

Specie	Varietà
Anguria	Tammy
Fagiolo nano	Barone rosso
Fagiolo nano	Fresh
Fagiolo nano	Gipsy
Melanzana	Kariba
Melone	Olimpo
Melone	Symphony
Pomodoro	Anceo
Pomodoro	Beldor
Pomodoro	Dural
Pomodoro	Durpeel
Pomodoro	Giasone
Pomodoro	Interpeel
Pomodoro	Mikado
Pomodoro	Mistic
Pomodoro	Nema peel
Pomodoro	Pablito
Pomodoro	Pampas
Pomodoro	Royal ball
Pomodoro	Rubino
Pomodoro	Tamech
Pomodoro	Tivoli
Pomodoro	Topazio

Art. 3.

Le sottoelencate varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole, con decreto ministeriale del 25 gennaio 1984, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.

Specie	Varietà
Cavolo broccolo	Packer
Cetriolo	Legend
Melanzana	Nite queen
Melone	Don Rodrigo
Melone	Early chaca
Peperone	Top banana
Pomodoro	Baron
Pomodoro	Contessa

Art. 4.

Le sottoelencate varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi con decorrenza dal 31 dicembre 1995 per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.

Specie	Varietà	Data D.M.
Cavolfiore	Orea	4-12-1985
Cavolo verza	Savoy Ace	4-12-1985
Melone	Top score	4-12-1985
Peperone	Friarì KS 80	4-12-1985
Pisello a grano rotondo	Speedy	28-12-1984
Pisello a grano rugoso	Capri	28-12-1984
Pisello a grano rugoso	Corallo	28-12-1984
Pisello a grano rugoso	Judy	28-12-1984
Pisello a grano rugoso	Smeraldo	28-12-1984
Pisello a grano rugoso	Trevi	28-12-1984
Pomodoro	Icaro	28-12-1984
Pomodoro	Okkei	28-12-1984
Pomodoro	Primizia	28-12-1984

Art. 5.

Le sottoelencate varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

Specie	Varietà	Data D.M.
Peperone	Saetta	28-12-1984
Pomodoro	Sahara	11- 5-1982
Melone	Ercules Sweet	5-10-1989
Cipolla	Gala	4-12-1985
Pomodoro	Chrono	21- 2-1994

Art. 6.

La varietà di pomodoro Tigri, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale del 4 dicembre 1985 è cancellata dal registro medesimo e le relative sementi potranno essere certificate, controllate e commercializzatefino al 30 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A2286

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1995.

Modificazioni all'organizzazione interna della Direzione generale degli affari generali e del personale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante norme sul regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992, con il quale è stata stabilita l'organizzazione interna della direzione generale degli affari generali e del personale;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1993, con il quale si è provveduto ad un parziale riassetto nell'ambito della Direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale;

Riconosciuta la necessità di apportare ulteriori modifiche nell'ambito dell'organizzazione interna della Direzione generale degli affari generali e del personale, al fine di garantire una migliore funzionalità dei relativi servizi;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo II, capo II e III dell'ordinamento della Direzione generale degli affari generali e del personale, stabilito con i decreti ministeriali 23 dicembre 1992 e 3 novembre 1993, citati in premesse, è sostituito in conformità all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1995

Il Ministro: FANTOZZI

ALLEGATO

CAPO II

DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, PER GLI STUDI E L'ORGANIZZAZIONE.

Art. 5

Servizio I
AFFARI GENERALI

Divisione I
Affari Generali

Segreteria del direttore generale, per lo svolgimento di affari di diretta competenza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, per le trattazioni avocate e per il preventivo esame da parte del direttore generale di atti da sottoporre alla firma del Ministro. Organizzazione degli uffici e dei servizi della direzione generale. Segreteria del direttore centrale. Segreteria del Consiglio superiore delle finanze. Segreteria di Sicurezza. Organizzazione dei corsi professionali per il personale ndicato all'art.55, comma 2, lett. a) del regolamento emanato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287
Trattazioni relative con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Ricorsi.
Gestione del personale della direzione generale - Designazione di funzionari ed impiegati in servizio nella direzione generale per commissioni ed incarichi vari - Viglanza sugli archivi e provvedimenti di nomina delle Commissioni di sorveglianza per lo scarto degli atti di archivio. Tessere di riconoscimento.
Archivio della direzione centrale. Centro di fotoriproduzione e stampa -
Ufficio accettazione e recapito corrispondenza - Ufficio spedizione - Ufficio informazioni.

Divisione II
Affari giuridici e legislativi

Studi ed elaborazione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari riguardanti l'ordinamento del personale e redazione delle connesse relazioni illustrative e tecniche.

Predisposizione degli elementi per il parere dell'Amministrazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare, sugli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari predisposti da altri Ministeri e per la risposta ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari.
Rapporti con l'ufficio del coordinamento legislativo.
Biblioteca. Autorizzazione all'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza innanzi alle commissioni tributarie e tenuta dell'elenco delle persone autorizzate.
Ricorsi.

Divisione III

Rapporti con l'utenza

Coordinamento dell'applicazione della normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della direzione generale degli affari generali e del personale.
Rapporti con l'ufficio di cui all'art.8 del regolamento emanato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, in materia di applicazione della predetta legge n. 241 del 1990. Attività, di competenza della direzione generale, in materia di anagrafe delle prestazioni, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Attività istruttoria e predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 34, comma 2, lettera f, del regolamento sopra citato.

Art.6

SERVIZIO II

IMPIEGO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Divisione IV

Impiego delle risorse umane

Elaborazione di schemi e progetti per l'impiego ottimale degli addetti nelle singole unità operative dell'Amministrazione, da finalizzare alla determinazione ed all'aggiornamento delle piante organiche degli uffici ed alla diminuzione graduale del numero complessivo degli addetti. Studio ed analisi, tenuto conto degli elementi forniti dall'ufficio centrale di cui all'art.8 del regolamento emanato con D.P.R. 27

marzo 1992, n. 287, del costo unitario e globale del personale dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alle condizioni di utilizzazione e dei risultati forniti. Rapporti con l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, ai fini dello svolgimento delle attribuzioni di competenza.

Divisione V

Relazioni sindacali

Rapporti con le organizzazioni sindacali. Attività di coordinamento generale e/o di conduzione diretta delle forme di contrattazione previste dalla normativa vigente di competenza della direzione generale. Autorizzazioni all'espletamento di attività sindacali.
Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per la funzione pubblica e con altre Amministrazioni centrali. Applicazione delle normative contrattuali. Studi delle azioni positive di cui all'art.72 del regolamento emanato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287. Istruttoria dei ricorsi e risoluione di quesiti.

CAPO III

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art.7
SERVIZIO I
AFFARI CONTABILI

Divisione I

Bilancio e affari generali e contabili

Segreteria del direttore centrale. Adempimenti concernenti la redazione dello stato di previsione della spesa, nonché proposte, per la parte di competenza della direzione generale, di variazione del bilancio. Analisi delle risultanze di consuntivo per i capitoli di spesa amministrati dalla direzione generale. Determinazione dei fabbisogni della direzione generale, di mezzi, strumenti, beni e

servizi, provvedendo altresì ad eseguire periodici aggiornamenti. Predisposizione, con cadenza pluriennale, di un progetto di programma per l'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per il funzionamento della direzione generale, di cui all'art.47, comma 2, del regolamento emanato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287. Gestione dei capitoli di spesa amministrati dalla direzione generale. Emissione di mandati diretti, accreditamenti e controllo dei rendiconti. Versamenti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e al fondo di assistenza per i finanzieri di quote di tributi speciali, proventi contravvenzionali e pene pecuniarie. Ufficio del consegnatario-cassiere. Interventi assistenziali a favore del personale dell'amministrazione finanziaria. Archivio della direzione centrale fatta eccezione di quello gestito dalla divisione IV.

Divisione II

Indennità accessorie

Indennità di missione e rimborso delle spese di trasporto per il personale appartenente al contingente di cui all'art. 55, comma 2, lett.a), del regolamento emanato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, escluso il personale assegnato al Servizio centrale degli ispettori tributari. Indennità di prima sistemazione e rimborso delle spese di trasporto per i viaggi al luogo di eletto domicilio per il personale di ruolo e non di ruolo assegnato al contingente sopra indicato. Compensi per il lavoro straordinario e per prestazioni speciali. Compensi incentivanti nei confronti del personale, di ruolo e non di ruolo, dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. Emissione dei mandati diretti e ordini di accreditamento. Attribuzione di compensi e gettoni di presenza ai componenti di commissioni, di comitati e di organi collegiali. Istruttoria dei ricorsi e risoluzione di quesiti.

Art. 8

Servizio II

RECLUTAMENTO, MOVIMENTO, DISCIPLINA E TRATTAZIONI CONNESSE AD ASSENZE

Divisione III

Movimento e disciplina del personale

Personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria ad eccezione di quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Trasferimenti a domanda e per esigenze di servizio, trasferimenti di cui al quarto comma dell'art. 32 del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: da uno ad altro dei contingenti di cui all'art. 55, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; da uno ad altro degli uffici di cui al citato art. 55, comma 2, lettera a); da una ad altra direzione centrale della direzione generale.

Segreteria della commissione paritetica per i trasferimenti a domanda.

Provvedimenti di missione per il personale assegnato alla direzione generale.

Inquadramento nel ruolo organico del personale non di ruolo:

Passaggi di ruolo.

Collocamenti fuori ruolo.

Comandi.

Trattazione ed adempimenti per il passaggio nelle qualifiche funzionali - nell'ambito dei contingenti di cui al predetto art. 55 - dell'Amministrazione finanziaria dei sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia che optano per gli impieghi civili.

Mobilità con altri comparti del pubblico impiego.

Nei confronti del personale assegnato agli uffici di cui agli articoli 3,4,5 e 11 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, nonché di quello assegnato alla direzione generale degli affari generali e del personale: instaurazione dei procedimenti disciplinari ed adempimenti conseguenti, procedimento per l'irrogazione della nota di demerito.

Denuncia all'autorità giudiziaria ed alla Procura generale della Corte dei Conti; recupero dei crediti erariali.

Procedimenti di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa dal servizio nei confronti dei Dirigenti Generali; procedimenti di sospensione cautelare dal servizio nei confronti del personale rivestente qualifica dirigenziale.

Richiesta di costituzione di parte civile; notifica ed esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei Conti.

Formulazione di richieste per indagini ispettive ai sensi dell'art. 44, comma 2, del citato regolamento.

Segreteria della Commissione di disciplina.

Predisposizione degli elementi per la redazione della relazione annuale di cui al comma 2, lettera f), dell'art. 34 del citato regolamento.

Restano ferme le competenze attribuite in materia al dipartimento delle entrate e al dipartimento del territorio dai rispettivi ordinamenti.

Divisione IV
Concorsi

Provvedimenti relativi alle assunzioni obbligatorie nelle qualifiche funzionali comprese nei contingenti di cui all'art. 55 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, per il conferimento dei posti spettanti nelle qualifiche stesse; determinazione dei posti disponibili nelle varie qualifiche; ricezione ed istruttoria delle domande prodotte e predisposizione dei conseguenti provvedimenti di nomina.

Provvedimenti relativi alle assunzioni straordinarie di personale non di ruolo; ricezione ed istruttoria delle relative domande.

Concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche funzionali comprese nei contingenti di cui all'art. 55 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287: predisposizione dei bandi di concorso e dei provvedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici; ricezione ed istruttoria delle domande di partecipazione; adempimenti relativi allo svolgimento delle prove di esame ed alla formazione delle graduatorie dei concorsi; nomina in prova dei vincitori di concorso.
Assegnazione, previe intese con la divisione III, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del regolamento.

Decadenza dalla nomina.

Nomina in ruolo.

Attività di competenza della direzione generale degli affari generali e del personale in materia di copertura dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali, di cui agli articoli 59 e 82 del citato regolamento.

Istruttoria dei ricorsi e risoluzione di quesiti.

Utilizzazione del Palazzo degli Esami.

Rapporti con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e con la Scuola centrale tributaria.

Archivio.

Divisione V
Trattazioni conseguenti ad assenze a vario titolo e ad infermità dipendenti da cause di servizio

Personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione di quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Aspettative concesse per mandato parlamentare o per motivi sindacali ovvero per incarichi pubblici.

Provvedimenti nelle altre materie indicate dall'art. 65, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla stessa disposizione regolamentare agli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

Provvedimenti in materia di aspettativa di cui all'art. 70, ultimo comma, del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Riconoscimenti di infermità dipendenti da causa di servizio; concessioni dell'equo indennizzo e liquidazione delle spese di cura; istruttoria delle domande di pensione privilegiata.

Autorizzazioni per il rapporto di lavoro a tempo parziale.

Restano ferme le competenze attribuite in materia al dipartimento delle entrate ed al dipartimento del territorio dai rispettivi ordinamenti.

Art.9

SERVIZIO III
TRATTAMENTO GIURIDICO

Divisione VI
Trattamento giuridico

Personale dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento nonché alla IX qualifica funzionale. Nomina a Primo Dirigente e conferimento della qualifica di Dirigente Superiore. Promozione alla qualifica di ispettore generale ad esaurimento nel ruolo unificato. Inquadramento giuridico. Acquisizione e controllo formale dei rapporti informativi, conseguenziali relazioni ai fini dell'attribuzione del giudizio complessivo e adempimenti successivi. Attribuzione di temporanea reggenza, nell'ambito degli uffici individuati dall'art.55, comma 2, lett.a) del regolamento emanato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

Conferimento delle funzioni dirigenziali:

- relazione e proposta per le attribuzioni di funzioni dirigenziali negli uffici di cui all'art. 55, comma 2, lettera a) del regolamento emanato con D.P.R.27 marzo 1992, n.287, nonché predisposizione del relativo provvedimento;
- relazione e proposta, d'intesa con i competenti dipartimenti, per l'assegnazione dei Dirigenti all'atto della nomina e per il movimento tra gli uffici individuati nelle lettere a), b) e c) del citato art. 55, comma 2 nonché predisposizione del relativo provvedimento;
- relazione, su conforme proposta del competente dipartimento, per il cambiamento delle funzioni dirigenziali nell'ambito degli uffici di ciascun dipartimento.

Istruttoria dei ricorsi e risoluzione dei quesiti. Compilazione e pubblicazione del ruolo di anzianità. Ufficio matricola: tenuta dei fascicoli personali e degli stati matricolari del personale amministrato. Redazione e pubblicazione del bollettino ufficiale del personale e di legislazione. Restano ferme le competenze attribuite in materia al dipartimento delle entrate e al dipartimento del territorio dai rispettivi ordinamenti.

Divisione VII

Trattamento giuridico

Personale dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alla VIII e alla VII qualifica funzionale. Inquadramento giuridico. Acquisizione e controllo formale dei rapporti informativi, conseguenziali relazioni ai fini della attribuzione del giudizio complessivo e adempimenti successivi. Istruttoria dei ricorsi e risoluzione dei quesiti. Compilazione dei quadri del ruolo di anzianità relativi al personale amministrato.

Ufficio matricola: tenuta dei fascicoli personali e degli stati matricolari del personale amministrato. Restano ferme le competenze attribuite in materia al dipartimento delle entrate e al dipartimento del territorio dai rispettivi ordinamenti.

Divisione VIII

Trattamento giuridico

Personale dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche funzionali VI, V, IV, III e II. Inquadramento giuridico. Istruttoria dei ricorsi e risoluzione dei quesiti. Compilazione dei quadri del ruolo di anzianità relativi al personale amministrato. Ufficio matricola: tenuta dei fascicoli personali e degli stati matricolari del personale amministrato. Restano ferme le competenze attribuite in materia al dipartimento delle entrate e al dipartimento del territorio dai rispettivi ordinamenti.

Art. 10

Servizio IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Divisione IX

Trattamento economico

Operazioni finalizzate all'adeguamento degli stipendi e delle ritenute gravanti sugli stessi e relative agli impiegati dell'Amministrazione centrale in ragione dei mutamenti del loro stato giuridico, riferito alla carriera e alla famiglia.

Liquidazioni di arretrati e rilascio di certificazioni varie: dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 del codice di procedura civile nonché assistenza fiscale ai dipendenti che ne fanno richiesta.

Amministrazione dei seguenti capitoli di spesa:

1001 - Stipendi ed altri assegni al Ministro e ai Sottosegretari di Stato;

1003 - Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari;

1007 - Contributi previdenziali sugli stpendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato, compresi quelli a carico degli stessi;

1008 - Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari di Stato, comprese quelle relative ai conguagli fiscali;

1010 - Ritenute erariali sugli assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari, comprese quelle relative ai conguagli fiscali;

1015 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale;

1016 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico degli stessi;

1018 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale comprese quelle relative ai conguagli fiscali;

1026 - Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto a regimi di previdenza e di assistenza diversi da quelli statali, compresi quelli a carico del personale stesso.

Istruzione dei ricorsi e risoluzione dei quesiti.

Per il personale in servizio presso gli uffici indicati all'art. 55, comma 2, lettera a), del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, nonché per il personale in servizio presso le direzioni centrali del dipartimento delle entrate e del dipartimento del territorio:

liquidazione di stipendi e di altri assegni fissi;

attribuzione dell'aggiunta di famiglia; ritenute sia obbligatorie che volontarie;

pignoramenti e sequestri sugli stipendi;

versamenti dei contributi all'I.N.P.S. ed altri enti previdenziali, curando la tenuta delle tessere assicurative;

adempimenti demandati ai sostituti d'imposta dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n . 413.

Liquidazione degli interessi legali della rivalutazione monetaria su competenze ed assegni corrisposti in ritardo.

Emissione di ordinativi diretti e ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

Gestione dei capitoli di spesa relativi agli stipendi e degli altri capitoli innanzi elencati e redazione del relativo bilancio annuale.

Divisione X

Inquadramento economico

Personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento nonché alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII;

provvedimenti di inquadramento economico, ivi compreso il riconoscimento dei benefici economici per servizi precedenti, per benemerenze combattentistische ed assimilate;

istruttoria dei ricorsi e risoluzione dei quesiti.

Restano ferme le competenze attribuite in materia al dipartimento delle entrate e al dipartimento del territorio dai rispettivi ordinamenti.

Divisione XI

Inquadramento economico

Personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche VI, V, IV, III e II;
provvedimenti di inquadramento economico, ivi compreso il riconoscimento dei benefici economici per servizi precedenti, per benemerenze combattentistiche ed assimilate;
istruttoria dei ricorsi e risoluzione dei quesiti.
Restano ferme le competenze attribuite in materia al dipartimento delle entrate e al dipartimento del territorio dai rispettivi ordinamenti.

Art. 11

Servizio V

CESSAZIONI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO, TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E RIAMMISSIONI IN SERVIZIO

Divisione XII

AVVIAMENTO PENSIONI

Personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, in servizio presso gli uffici indicati all'art. 55, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nonché presso le direzioni centrali del dipartimento delle entrate e del dipartimento del territorio, personale dirigente preposto alle direzioni regionali delle entrate e alle direzioni compartimentali del territorio e personale

dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello appartenente al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, collocato fuori ruolo o comandato presso altre Amministrazioni o Enti pubblici:

- raccolta delle dichiarazioni di servizio;
- riscatto del periodo legale degli studi universitari;
- computo servizio di ruolo e non di ruolo a titolo oneroso e non oneroso;
- ricongiunzione dei servizi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e legge 5 marzo 1990, n. 45;
- riunione e ricongiunzione dei servizi ai sensi degli artt. 112 e 113 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del trattamento di quiescenza;
- altre forme di riunioni, riscatti e ricongiunzioni;
- riscatto ai fini della indennità di buonuscita di alcuni servizi valutabili ai fini pensionistici;

Direttive alle direzioni regionali delle entrate nelle materie indicate dall'art. 65, comma 2, del citato regolamento;

Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

Divisione XIII

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, in servizio presso gli uffici indicati all'art. 55, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nonché presso le direzioni centrali del dipartimento delle entrate e del dipartimento del territorio; personale dirigente preposto alle direzioni regionali delle entrate e alle direzioni compartimentali del territorio e personale dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello appartenente al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, collocato fuori ruolo o comandato presso altre Amministrazioni o Enti pubblici:

- provvedimenti di collocamento a riposo ai sensi dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nonché per limiti di età e per dimissioni volontarie;
- trattenimento in servizio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo;

- decadenza dall'impiego;
- cancellazioni dal ruolo;
- riammissioni in servizio.
- dispensa dal servizio.

Direttive alle direzioni regionali delle entrate nelle materie indicate dall'art. 65, comma 2, del citato regolamento;

Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

Divisione XIV

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, in servizio presso gli uffici indicati all'art. 55, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nonché presso le direzioni centrali del dipartimento delle entrate e del dipartimento del territorio; personale dirigente preposto alle direzioni regionali delle entrate e alle direzioni compartimentali del territorio e personale dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello appartenente al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, collocato fuori ruolo o comandato presso altre Amministrazioni o Enti pubblici:

- liquidazione dei trattamenti di quiescenza e compilazione dei progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita a carico dell'E.N.P.A.S. e del trattamento a carico del fondo di previdenza, liquidazione delle pensioni ordinarie dirette e di riversibilità;
- liquidazione di somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali per ritardato pagamento del trattamento di quiescenza.

Direttive alle direzioni regionali delle entrate nelle materie indicate dall'art. 65, comma 2, del citato regolamento;

Personale dell'Amministrazione finanziaria cessato dal servizio anteriormente all'attuazione del decentramento previsto dall'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, escluso quello già appartenente al ruolo della ex direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: liquidazione, riliquidazione e perequazione del trattamento definitivo di

quiescenza; liquidazione dell'indennità una tantum e costituzione della posizione assicurativa.

Liquidazione delle pensioni privilegiate nei confronti di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria, con esclusione di quello amministrato dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Liquidazione dell'indennità per cessato rapporto d'impiego di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti.

Raccolta e tenuta del massimario di giurisprudenza in materia pensionistica.

Art. 12
CENTRO INFORMATIVO

Rapporti con la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 46, comma 5, del regolamento emanato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, per l'acquisizione dei beni e servizi per il funzionamento del sistema informativo della direzione generale.

Conduzione tecnica del centro informativo del personale.

Gestione automatizzata del personale stesso, impianto, coordinamento e controllo delle attività connesse alle procedure automatizzate.

Rilevazioni statistiche del personale.

Sviluppo, secondo le direttive ricevute dalla direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale, del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative di competenza e, in particolare, adempimenti indicati all'art.50, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del regolamento emanato con il succitato D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

Formulazione delle proposte di cui è cenno all'art.11, lett. e), dello stesso regolamento.

Rapporti con l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica e con i restanti centri informativi.

Segreteria della Commissione tecnica per il coordinamento delle attività concernenti lo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative svolte presso la direzione generale.

Verifica dei sistemi di sicurezza delle installazioni, dei programmi e degli archivi.

95A2289

DECRETO 30 marzo 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Toscana e l'Umbria n. 1141 del 3 febbraio 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Livorno;

Rienuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfezione dei locali della sala visura della predetta conservatoria effettuata il giorno 10 gennaio 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 10 GENNAIO 1995

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A2293

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 1995.

Aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario nella trasmissione dei dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali della regione Liguria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha istituito la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, riguardante l'adozione dei codici di regioni e di unità sanitarie locali;

Preso atto delle variazioni intervenute nell'ambito delle unità sanitarie locali della regione Liguria a seguito della legge regionale n. 20 del 10 maggio 1993, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Riscontrata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario relativamente alle unità sanitarie locali modificate;

D'intesa con l'Istituto nazionale di statistica;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Nella trasmissione dei dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali della regione Liguria nell'ambito del sistema informativo sanitario, a parziale modifica del proprio decreto del 17 settembre 1986, dovranno essere adottati i seguenti nuovi codici:

REGIONE LIGURIA

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. n. 1 - Imperiese	101
U.S.L. n. 2 - Savonese	102
U.S.L. n. 3 - Genovese	103
U.S.L. n. 4 - Chiavarese	104
U.S.L. n. 5 - Spezzino	105

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A2290

DECRETO 3 aprile 1995.

Aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario nella trasmissione dei dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha istituito la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, riguardante l'adozione dei codici di regioni e di unità sanitarie locali;

Preso atto delle variazioni intervenute nell'ambito delle unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna a seguito della legge regionale n. 19 del 12 maggio 1994, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Riscontrata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario relativamente alle unità sanitarie locali modificate;

D'intesa con l'Istituto nazionale di statistica;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Nella trasmissione dei dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna nell'ambito del sistema informativo sanitario, a parziale modifica del proprio decreto del 17 settembre 1986 sopramenzionato,dovranno essere adottati i seguenti nuovi codici:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. «Piacenza»	101
U.S.L. «Parma»	102
U.S.L. «Reggio Emilia»	103
U.S.L. «Modena»	104
U.S.L. «Bologna Sud»	105
U.S.L. «Imola»	106
U.S.L. «Bologna Nord»	107
U.S.L. «Città di Bologna»	108
U.S.L. «Ferrara»	109
U.S.L. «Ravenna»	110
U.S.L. «Forlì»	111
U.S.L. «Cesena»	112
U.S.L. «Rimini»	113

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A2291

DECRETO 3 aprile 1995.

Aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario nella trasmissione dei dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali della regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha istituito la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, riguardante l'adozione dei codici di regioni e di unità sanitarie locali;

Preso atto delle variazioni intervenute nell'ambito delle unità sanitarie locali della regione Lazio a seguito della legge regionale n. 18 del 16 giugno 1994, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Riscontrata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario relativamente alle unità sanitarie locali modificate;

D'intesa con l'Istituto nazionale di statistica;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Nella trasmissione dei dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali della regione Lazio nell'ambito del sistema informativo sanitario, a parziale modifica del proprio decreto del 17 settembre 1986 sopramenzionato, dovranno essere adottati i seguenti nuovi codici:

REGIONE LAZIO

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
U.S.L. «Roma» «A»	101
U.S.L. «Roma» «B»	102
U.S.L. «Roma» «C»	103
U.S.L. «Roma» «D»	104
U.S.L. «Roma» «E»	105
U.S.L. «Roma» «F»	106
U.S.L. «Roma» «G»	107
U.S.L. «Roma» «H»	108
U.S.L. «Viterbo»	109
U.S.L. «Rieti»	110
U.S.L. «Latina»	111
U.S.L. «Frosinone»	112

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A2292

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 aprile 1995.

Individuazione delle province in cui la revisione dei veicoli a motore, capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, può essere eseguita anche da imprese di autoriparazione, loro consorzi o società consortili.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che, al comma 1, demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione l'emanazione dei decreti che stabiliscono i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto lo stesso art. 80, comma 3, che dispone che per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo, la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;

Visto lo stesso art. 80, comma 8, che consente al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai fini del rispetto dei termini di cui al medesimo art. 80, comma 3, di affidare in concessione quinquennale, alle imprese, ai consorzi ed alle società consortili indicati nello stesso art. 80, comma 8, nelle province individuate con proprio decreto, l'esecuzione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Vista la direttiva 91/328/CEE che fissa al 1° gennaio 1998 il termine ultimo per l'applicazione del citato disposto di cui all'art. 80, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che per tale circostanza l'attuale cadenza decennale della revisione delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo deve essere progressivamente adeguata, entro tale data, al termine dei quattro anni dalla data della prima immatricolazione e quindi ogni due anni;

Considerato l'attuale carico operativo degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e rilevata l'opportunità di consentire il progressivo adeguamento delle revisioni ai termini di legge, senza creare disagi all'utenza ed ulteriori aggravi ai predetti uffici provinciali della motorizzazione e dei trasporti in concessione;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione seconda del 16 novembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Le province in cui le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, possono essere affidate alle imprese, consorzi o società consortili individuati all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, citati in epigrafe, ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 239, 240, 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono quelle di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le richieste di concessione, da avanzarsi all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, territorialmente competente, dovranno essere conformi allo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto.

2. Il direttore del suddetto ufficio, constatata la regolarità della documentazione presentata, nonché le capacità tecnico-economiche dei soggetti indicati all'art. 1, rilascia l'atto di concessione secondo lo schema indicato all'allegato 3 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1995

Il Ministro: CARAVALE

ALLEGATO 1

Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Bari
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Crotone
Cuneo
Enna
Ferrara
Firenze
Foggia
Forlì
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
L'Aquila
La Spezia
Latina
Lecce
Lecco
Livorno
Lodi
Lucca

Macerata
Mantova
Massa Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Napoli
Novara
Nuoro
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro Urbino
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Roma
Rimini
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Sondrio
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Verbania
Venezia
Vercelli
Verona
Vibo Valentia
Vicenza
Viterbo

ALLEGATO 2

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. - Ufficio provinciale della motorizzazione civile di ....

Il sottoscritto .... nato a .... residente (3) .... nella sua qualità di (1).................... chiede di ottenere la concessione di cui all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

A tal uopo dichiara che l.. (2).. ha sede legale in (3).. e sede/i operativa/e in (4).. ....; è iscritt.. al registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni (ovvero nelle sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4 stessa legge) (5)..; ed è in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché delle attrezzature di cui all'art. 241 stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Dichiara altresì (6) di essere/che il responsabile tecnico della (2) è in possesso dei requisiti di cui all'art. 240 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Allega la documentazione di seguito elencata:

a) certificat.. CCIA attestant.. l'iscrizione alle quattro sezioni del registro di cui all'art. 2, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero alle quattro sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4 stessa legge;

b) attestazion.. di affidamento di L. ....;

c) planimetria in scala dei locali in cui vengono effettuate le operazioni di revisione;

d) elenco attrezzature;

e) certificato di vigenza (quando ricorre);

f) certificati nascita-residenza-cittadinanza (nelle forme consentite);

g) certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti (procura c/o tribunale - procura c/o pretura);

h) certificazione antimafia;

i) certificazione medica di idoneità all'esercizio dell'attività (sana e robusta costituzione) (7);

l) copia autenticata del diploma di laurea o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (7);

m) idonea documentazione atta a dimostrare che il responsabile tecnico svolge la propria attività in qualità di dipendente dell'impresa di autoriparazione del consorzio o della società consortile, in maniera continuativa ed esclusiva.

(firma)

....

.... lì, ...

---

(1) Specificare se trattasi di titolare di ditta individuale o di legale rappresentante di società o di consorzio.

(2) Denominazione dell'impresa, consorzio o società consortile.

(3) Indicare il luogo, la via ed il numero civico.

(4) Nel caso di impresa singola, indicare la sede (luogo, via e numero civico) dell'impresa ove vengono svolte le revisioni. Qualora si tratti di consorzi o società consortili, indicare le sedi interessate dall'attività meccanica e motoristica, gommista, elettrauto, carrozzeria, specificando a fianco di ciascuna l'ubicazione ed escludendo che una stessa attività possa svolgersi in più sedi.

(5) Indicare il registro della CCIA e gli estremi d'iscrizione.

(6) Cancellare la voce che non ricorre.

(7) Del titolare o del responsabile tecnico (secondo il caso che ricorre).

ALLEGATO 3

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DELLA M.C.T.C. DI ....

Vista l'istanza in data .... prodotta ai sensi dell'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, da (1) .... tesa ad ottenere la concessione quinquennale delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;

Esaminata la documentazione allegata a corredo della citata istanza;

Visto l'esito del sopralluogo effettuato il giorno .... presso l... sed... sit... in (2).............................. della ditta istante;

Constatato che la ditta stessa è in possesso dei requisiti di legge, con puntuale riferimento ai decreti ministeriali emanati in esecuzione del citato art. 80 del decreto legislativo n. 285/1992;

Rilascia

a (1) .... la concessione per l'effettuazione della revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, alle modalità e condizioni qui di seguito specificate:

le operazioni di revisione dovranno essere effettuate nei locali del... (1) .... siti in (2)..;

la concessione è subordinata al permanere dei requisiti personali e professionali da parte del (3)..;

detta dimostrazione può essere richiesta da parte dell'ufficio provinciale in qualsiasi momento.

La presente concessione ha validità quinquennale ed è altresì subordinata all'esito positivo dei controlli periodici da effettuarsi da parte dei funzionari dell'ufficio provinciale presso i locali sopra specificati, destinati allo svolgimento delle operazioni di revisione, al fine di constatare il permanere del possesso delle prescritte attrezzature e segue strumentazioni, nonché al positivo esito sui controlli, anche a campione, effettuati sui veicoli revisionati dal (1)..............................

Il direttore dell'ufficio provinciale

....

---

(1) Denominazione dell'impresa, consorzio o società consortile.

(2) Nel caso di impresa singola, indicare la sede (luogo, via e numero civico) dell'impresa ove vengono svolte le revisioni. Qualora si tratti di consorzi o società consortili indicare le sedi interessate dall'attività meccanica e motoristica, gommista, elettrauto, carrozzeria, escludendo che una stessa attività possa svolgersi in più sedi.

(3) A seconda il caso che ricorre, nominativo del titolare dell'impresa ovvero del responsabile tecnico dell'impresa, consorzio o società consortile.

95A2287

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 aprile 1995.

Rettifica ai decreti ministeriali 1° dicembre 1994 e 21 febbraio 1995 recanti: «Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, e del 21 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995, concernente: «Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592»;

Vista la comunicazione inviata dalla CIDA alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica relativa alla costituzione, nell'ambito della apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale della nuova «Unione sindacale medici specialisti dirigenti» U.M.SPE.D. che deriva dalla fusione delle organizzazioni sindacali AAROI ed AIPAC ed aderisce alla Federazione funzione pubblica - CIDA, per la conseguente costituzione della nuova Federazione sindacale «U.M.SPE.D-CIDA»;

Tenuto conto che a seguito delle comunicazioni sopra riportata, la indicata nuova Federazione sindacale — in base ai dati in possesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994, n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale nell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, come già accertato per l'AAROI con i citati decreti del Ministro per la funzione pubblica, ed è pertanto da includere tra le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, dei decreti del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, e del 21 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995, concernenti: «Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», l'elenco delle organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del predetto contratto collettivo è sostituito dal seguente:

1) ANAAO/ASSOMED;

2) CIMO;

3) Federazione FP CGIL medici - UIL medici - FIALS medici e CUMI AMFUP;

4) U.M.SPE.D-CIDA;

5) Federazione nazionale coordinamento sindacati medici CO.SI.ME.;

6) CISL medici;

7) ANPO;

8) SIVEMP («specifica tipologia professionale»);

9) SNR («specifica tipologia professionale»);

10) SIMET («specifica tipologia professionale»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A2288

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'autorimessa interrata da parte del sig. Pelucchetti Pierino. (Deliberazione n. V/59297).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 giugno 1994, prot. n. 28306, dal sig. Pelucchetti Pierino per la realizzazione di un'autorimessa interrata su un'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappale 6036, foglio 29/R, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che la zona in parte già edificata, con l'intervento proposto, non comporta trasformazioni negative del quadro vincolato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel sostentamento dell'attività turistica presente;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappale 6036, foglio 29/R, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2246

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'allargamento e la manutenzione della strada silvo-pastorale «Pozza-Caveti» da parte della comunità montana della Valle Camonica. (Deliberazione n. V/59298).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 giugno 1994, prot. n. 30350, dalla comunità montana della Valle Camonica per la realizzazione di allargamento e manutenzione della strada silvo-pastorale «Pozza-Caveti» su un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappali 4, 5, 9, foglio 10 e mappali 23, 70, 73, 75, foglio 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art.1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera l'esteriore aspetto dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e

sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della viabilità stradale per il transito di automezzi agricoli, al fine di conservare le attività pastorali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappali 4, 5, 9, foglio 10 e mappali 25, 70, 73, 75, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2245

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Malonno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato rurale da parte del sig. Porcini Lorenzo. (Deliberazione n. V/59299).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 giugno 1994, prot. n. 30117, dal sig. Porcini Lorenzo per la realizzazione di ristrutturazione e ampliamento fabbricato rurale su un'area ubicata nel comune di Malonno (Brescia), mappali 10, 19, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art.1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera le caratteristiche architettonico-paesaggistiche dell'ambito vincolato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'adeguamento igienico sanitario dei manufatti già esistenti e nella promozione dell'attività di alpeggio degli agricoltori malonnesi;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Malonno (Brescia), mappali 10, 19, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2244

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Paisco Loveno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un rifugio alpino sul monte Torsoleto da parte dell'amministrazione comunale di Paisco Loveno. (Deliberazione n. V/59301).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 giugno 1994, prot. n. 31344, dal comune di Paisco Loveno (Brescia), per la ristrutturazione di un rifugio alpino sul monte Torsoleto su un'area ubicata nel comune di Paisco Loveno (Brescia), mappale 2, foglio 16, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non interferisce con il contesto percettivo tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'incremento del turismo che in questa particolare realtà costituisce risorsa economica e occupazionale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Paisco Loveno (Brescia), mappale 2, foglio 16, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Paisco Loveno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di allargamento di tornanti e opere di protezione in località «Plasso» da parte della comunità montana della Valle Camonica. (Deliberazione n. V/59302).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 31 marzo 1994, prot. n. 16007, dalla comunità montana della Valle Camonica per la realizzazione di allargamento tornanti e opere di protezione in località «Plasso» su un'area ubicata nel comune di Paisco Loveno (Brescia), mappale 16, foglio 2, mappali 176, 177, 240, 241, 242, 243, 258, 259, 371, 402, foglio 3, mappali 4, 21, foglio 5, mappale 2, foglio 9, e la strada comunale per Monte Plasso da quota 1200 mt. e 1603 mt. s.l.m., sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art.1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche del contesto tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della viabilità stradale ed alla salvaguardia dei boschi;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Paisco Loveno (Brescia), mappale 16, foglio 2, mappali 176, 177, 240, 241, 242, 243, 258, 259, 371, 402, foglio 3, mappali 4, 21, foglio 5, mappale 2, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2249

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gianico dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria del fabbricato «Silter» in comune di Gianico da parte dell'Azienda regionale delle foreste. (Deliberazione n. V/59304).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 giugno 1994, prot. n. 29233, dall'Azienda regionale delle foreste per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del fabbricato «Silter» su un'area ubicata nel comune di Gianico (Brescia), mappali 1208 e 1444, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento così come proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti al recupero del suddetto fabbricato utilizzato agli effetti agro-silvo pastorali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gianico (Brescia), mappali 1208 e 1444, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2248

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 15 kV aerea per l'alimentazione di due PTP e linee BT in località «Mortirolo» da parte dell'ENEL S.p.a. (Deliberazione n. V/59305).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 luglio 1994, prot. n. 35221, dall'ENEL S.p.a. per la realizzazione di linea elettrica a 15 kV aerea per alimentazione di due PTP e linee BT in località «Mortirolo» su un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappali 34, 50, 51, 12, 33, 39, foglio 20, mappali 52, 50, 65, 64, 49, 47, 46, 43, 22, 21, 12, 11, 7, 6, 5, 4, 2, foglio 17, mappali 120, 119, 118, 117, 112, 115, 114, 107, 99, 106, 113, 104, 105, 98, 97, 96, 95, 48, 46, 45, 37, 28, 27, 26, 25, 19, 8, 6, 7, 3, 4, 5, foglio 15, mappali 51, 43, 37, 36, 32, 35, 31, 29, 26, 24, 22, 18, 12, 6, 5, 4, foglio 14, mappali 153, 152, 149, 139, 137, 162, 134, 136, 129, 127, 122, 102, 99, 92, 68, 65, 64, 49, 46, 47, 36, 37, 131, 126, 103, 50, 48, 57, foglio 7, mappali 5, 1, 7, foglio 10, mappali 11, 127, 125, 113, 103, 95, 78, 77, 67, 58, 130, 59, 35, 30, 57, 138, 63, 137, 32, 23, 22, foglio 6, mappali 17, 37, 16, 7, 1, foglio 5 e mappale 5, foglio 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non modifica l'esteriore aspetto del quadro paesistico vincolato;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella dotazione del servizio di energia elettrica a pubblici esercizi e malghe comunali e private;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappali 34, 50, 51, 12, 33, 39, foglio 20, mappali 52, 50, 65, 64, 49, 47, 46, 43, 22, 21, 12, 11, 7, 6, 5, 4, 2, foglio 17, mappali 120, 119, 118, 117, 112, 115, 114, 107, 99, 106, 113, 104, 105, 98, 97, 96, 95, 48, 46, 45, 37, 28, 27, 26, 25, 19, 8, 6, 7, 3, 4, 5, foglio 15, mappali 51, 43, 37, 36, 32, 35, 31, 29, 26, 24, 22, 18, 12, 6, 5, 4, foglio 14, mappali 153, 152, 149, 139, 137, 162, 134, 136, 129, 127, 122, 102, 99, 92, 68, 65, 64, 49, 46, 47, 36, 37, 131, 126, 103, 50, 48, 57, foglio 7, mappali 5, 1, 7, foglio 10, mappali 11, 127, 125, 113, 103, 95, 78, 77, 67, 58, 130, 59, 35, 30, 57, 138, 63, 137, 32, 23, 22, foglio 6, mappali 17, 37, 16, 7, 1, foglio 5 e mappale 5, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2247

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea BT aerea in località Foppellino da parte del sig. Cotti Cottini Paolo. (Deliberazione n. V/60106).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 luglio 1994, prot. n. 36629, dal sig. Cotti Cottini Paolo per la realizzazione di linea BT aerea in località Foppellino su un'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali 2831, 2066, 2566, 2565, 1012, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art.1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera le caratteristiche paesaggistiche del luogo;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento delle attività agricole montane;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappali 2831, 2066, 2566, 2565, 1012, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2253

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione della condotta idrica comunale «Prato Secondino-Sere» da parte dell'amministrazione comunale di Artogne. (Deliberazione n. V/60107).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 29 agosto 1994, prot. n. 41945, dall'amministrazione comunale di Artogne (Brescia) per la sostituzione condotta idrica comunale di «Prato Secondino-Sere» su un'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali 5068, 2557, 5069, 3974, 2035, 2991, foglio 8, mappali 2991, 1955, 3974, 3975, foglio 13, mappali 3975, 2424, 2423, 3991, 3976, 2030, 2029, 1598, 2990, 2020, 2554, foglio 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che il tipo di intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento della rete idrica al servizio degli abitanti la frazione Piazze del comune di Artogne (Brescia);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappali 5068, 2557, 5069, 3974, 2035, 2991, foglio 8, mappali 2991, 1955, 3974, 3975, foglio 13, mappali 3975, 2424, 2423, 3991, 3976, 2030, 2029, 1598, 2990, 2020, 2554, foglio 14, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel

Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2252

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore passivo in località Prati Locher da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/60108).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 luglio 1994, prot. n. 36375, dall'Enel S.p.a. per la realizzazione di un ripetitore passivo in località Prati Locher su un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappale 20, foglio 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera le caratteristiche paesaggistiche del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in collegamenti di energia elettrica, che garantiscano la massima affidabilità e il minimo tempo di fuori servizio, in caso di guasti accidentali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappale 20, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2251

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 aprile 1995.

Presa d'atto della variazione della denominazione sociale della società Unione mediterranea di sicurtà - Società per azioni, in Genova, in UMS Generali Marine S.p.a.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti in data 12 giugno 1947 e 27 luglio 1989 con i quali la società Unione mediterranea di sicurtà - Società per azioni, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 22 dicembre 1994 con la quale la predetta impresa ha comunicato la variazione della propria denominazione sociale;

Visto il provvedimento in data 23 febbraio 1995, con il quale il tribunale di Genova ha omologato la deliberazione assembleare del 26 gennaio 1995 relativa alla variazione della predetta denominazione sociale;

Dispone:

Si prende atto della variazione della denominazione sociale della società Unione mediterranea di sicurtà - Società per azioni, con sede in Genova, in UMS Generali Marine S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A2294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'emendamento al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia di ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen dal 23 al 25 novembre 1992.

A seguito dell'emanazione della legge 4 ottobre 1994, n. 581, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano dell'emendamento al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia di ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen dal 23 al 25 novembre 1992, in data 4 gennaio 1995. Ai sensi dell'art. 3 (3), gli emendamenti sono entrati in vigore il 4 aprile 1995 nei rapporti tra Italia e Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Australia, Bahamas, Barbados, Canada, Cile, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, Finlandia, Germania, Kenia, Kuwait, Islanda, Isole Marshall, Lussemburgo, Malawi, Malesia, Mauritius, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, San Christopher e Nevis, Seychelles, Stati Uniti, Ungheria, Vietnam, Zimbabwe.

95A2298

Entrata in vigore della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, firmata a Ginevra il 10 ottobre 1980.

A seguito dell'emanazione della legge 14 dicembre 1994, n. 715, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, firmata a Ginevra il 10 ottobre 1980, in data 10 gennaio 1995.

Ai sensi dell'art. 5, paragrafi 2 e 4, la convenzione ed i protocolli entreranno in vigore in data 20 luglio 1995 nei rapporti tra Italia e Australia, Austria, Benin (protocolli I e III), Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Cuba, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, India, Irlanda, Jugoslavia, Laos, Lettonia, Liechtenstein, Messico, Mongolia, Niger, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uruguay.

95A2297

Entrata in vigore della convenzione relativa ai poteri delle autorità ed alla legge applicabile alla protezione dei minori, firmata a L'Aja il 5 ottobre 1961

A seguito dell'emanazione della legge 24 dicembre 1980, n. 742, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 12 novembre 1980 e della legge 15 gennaio 1994, n. 64, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1994, contenente le norme di attuazione, che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della Convenzione relativa ai poteri delle autorità ed alla legge applicabile alla protezione dei minori, firmata a L'Aja il 5 ottobre 1961, in data 22 febbraio 1995. All'atto del deposito si è designata quale autorità centrale per l'Italia: «l'Ufficio centrale per la giustizia minorile». Ai sensi dell'art. 20, par. 2, la convenzione entrerà in vigore il 22 aprile 1995 nei rapporti tra l'Italia e quegli Stati che qui di seguito si riportano con l'indicazione delle rispettive autorità centrali:

CONVENZIONE DEL 5 OTTOBRE 1961 RELATIVA AI POTERI DELLE AUTORITÀ ED ALLA LEGGE APPLICABILE RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE DEI MINORI

Stato membro	Firma	Ratifica o accesso	Entrata in vigore
AUSTRIA	28 novembre 1966	12 marzo 1975	11 maggio 1975

Con la seguente riserva:

«La Repubblica d'Austria, ai sensi dell'art. 13, capoverso 3, della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, si riserva di limitare l'applicazione della presente Convenzione ai minori che sono cittadini di uno degli Stati contraenti».

La riserva è stata ritirata dall'Austria l'8 giugno 1990, con effetto a decorrere dal 7 agosto 1990.

Designazione della autorità, secondo l'art. 11, paragrafo 2: Tribunali ed autorità locali (Sezione per l'assistenza ai minori) in cui sono pendenti procedimenti giudiziari in base alla convenzione. Se nessun procedimento è pendente nel territorio dell'Austria o se l'autorità straniera non è al corrente di tali procedimenti, il Ministro federale della giustizia è abilitato a ricevere le informazioni provenienti dall'estero.

Stato membro	Firma	Ratifica o accesso	Entrata in vigore
FRANCIA	29 novembre 1961	11 settembre 1972	10 novembre 1972

Con la riserva fornita nell'art. 15.

La riserva è stata ritirata dalla Francia il 28 febbraio 1984 con effetto dal 28 aprile 1984.

Designazione delle autorità, in conformità con l'art. 11, paragrafo 2:

«1) Le seguenti autorità hanno competenza ad adottare misure in virtù della convenzione ed a comunicarle direttamente alle autorità dello Stato di cui il minore è cittadino, o, se del caso, a quelle dello Stato di residenza abituale del minore:

a) per quanto concerne le misure volte alla protezione personale del minore: il giudice minorile nell'ambito della cui competenza è situato il domicilio o la residenza abitale del padre, della madre, del tutore o del curatore del minore e, in mancanza, la residenza abituale di quest'ultimo;

b) per quanto concerne le misure miranti alla protezione dei beni del minore: il giudice tutelare del tribunale d'istanza nella cui competenza il minore ha il suo domicilio;

c) in linea generale, ogni giurisdizione dinnanzi alla quale è in corso un'istanza relativa alle misure previste dalla Convenzione;

d) in casi di emergenza, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di grande istanza entro la cui giurisdizione il minore, i suoi genitori, il tutore o il custode hanno il loro domicilio o residenza abituale, nonché il Procuratore della Repubblica del luogo dove il minore è stato rinvenuto.

2) Le autorità seguenti sono competenti a ricevere direttamente le informazioni relative ai provvedimenti adottati in virtù della Convenzione in un altro Stato contraente:

a) le giurisdizioni ed autorità di cui al capoverso 1 precedente nonché, per quanto concerne le decisioni relative al diritto di affidamento dei figli ed al diritto di visita, il «Ministère de la Justice, Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau» (Ministero della Giustizia, Ufficio dell'assistenza reciproca amministrativa presso la Direzione degli Affari Civili e della Giustizia), 13 Place Vendôme, 75001 Parigi; (questo capoverso è stato modificato il 28 febbraio 1984);

b) in mancanza di domicilio o di residenza abituale in Francia e se nessuna istanza è in corso davanti ad una giurisdizione o ad una autorità di cui sopra:

per le misure miranti alla protezione personale del minore: «Ministère de la Justice, Direction de l'Education surveillée» (Ministero della Giustizia, Direzione dell'Educazione sorvegliata), 13 Place Vendôme, 75001 Parigi;

per le misure miranti alla protezione dei beni di un minore: il giudice tutelare del tribunale d'istanza nella cui competenza il minore ha dei beni;

per le misure relative alla patria potestà, all'affidamento dei figli ed al diritto di vista: Ministère de la Justice, Service des Affaires Européennes et Internationales, 13 Place Vendôme, 75001 Parigi.

Stato membro	Firma	Ratifica o accesso	Entrata in vigore
GERMANIA (Repubblica federale)	22 ottobre 1968	19 luglio 1971	17 settembre 1971

1. Le autorità che hanno adottato misure in virtù delle disposizioni della Convenzione e che dovranno informare in proposito le autorità dello Stato di cui il minore ha la nazionalità, nonché, se del caso, quelle dello Stato della sua residenza abituale:

a) il tribunale tutelare, il tribunale delle famiglie o l'autorità locale per l'assistenza ai minori, presso cui sono pendenti procedimenti secondo le norme della Convenzione;

b) se il minore ha cambiato il suo Stato di residenza abituale, il tribunale tutelare, il tribunale delle famiglie o l'autorità locale per l'assistenza ai minori presso i quali erano pendenti, al momento del cambiamento di Stato, procedimenti secondo le norme della Convenzione.

2. Le seguenti autorità nel territorio della Germania, cui la convenzione si applica, sono abilitate a ricevere informazioni relative ai provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni della Convenzione in altri Stati contraenti:

a) il tribunale tutelare, il tribunale delle famiglie o l'autorità locale per l'assistenza ai minori, presso cui sono pendenti procedimenti secondo le norme della Convenzione;

b) se il minore ha cambiato il suo Stato di residenza abituale, il tribunale tutelare, il tribunale delle famiglie o l'autorità locale per l'assistenza ai minori presso i quali erano pendenti, al momento del cambiamento di Stato, procedimenti secondo le norme della Convenzione.

c) se non vi sono procedimenti pendenti nel territorio della Germania cui si applica la presente Convenzione, il dipartimento dell'autorità locale per l'assistenza ai minori del distretto dove il minore ha la sua residenza abituale;

d) se nessun procedimento è pendente nel territorio della Germania disciplinato dalla presente Convenzione, ed il minore non ha la sua residenza abituale in tale territorio, l'autorità centrale per l'assistenza ai minori di Berlino.

Le informazioni possono essere date e ricevute direttamente.

Modifica apportata alla designazione delle autorità in data 16 ottobre 1984.

Stato membro	Firma	Ratifica o accesso	Entrata in vigore
LUSSEMBURGO	3 gennaio 1963	13 ottobre 1967	4 febbraio 1969

Con le riserve previste dagli articoli 13, paragrafo 3 e 15, paragrafo 1.

L'ambasciata del Gran Ducato del Lussemburgo all'Aja ha definito queste riserve in una nota del 3 gennaio 1963 indirizzata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi:

1) In conformità con l'art. 13, capoverso 3, lo Stato lussemburghese si riserva di limitare l'applicazione della presente Convenzione ai minori che sono cittadini di uno degli Stati contraenti.

2) In conformità con l'art. 15, primo capoverso, lo Stato lussemburghese riserva la competenza delle sue autorità chiamate a deliberare su una domanda di annullamento, di scioglimento o di allentamento del vincolo coniugale tra i genitori di un minore, al fine di prendere misure di protezione sulla persona del minore o su i suoi beni».

Designazione delle autorità, in conformità con l'art. 11, paragrafo 2:

«Il giudice minorile a Lussemburgo (Palazzo di giustizia, 2 Rue du Nord).

Stato membro	Firma	Ratifica o accesso	Entrata in vigore
PAESI BASSI (per il Regno dei Paesi Bassi e le Antille olandesi)	30 novembre 1962	20 luglio 1971	18 settembre 1971

Con le seguenti riserve:

«— che l'applicazione della Convenzione sia limitata ai minori che sono cittadini di uno Stato contraente,

— che le autorità del Regno dei Paesi Bassi mantengano la competenza di prendere misure di protezione sulla persona o i beni di un minore, nel caso in cui tali autorità siano chiamate a deliberare su una domanda di annullamento, di scioglimento o di allentamento del vincolo coniugale tra i genitori di detto minore».

Le riserve sono state ritirate per il Regno dei Paesi Bassi in Europa e per le Antille olandesi il 29 gennaio 1982, con effetto dal 30 marzo 1982.

Designazione delle autorità, secondo l'art. 11, paragrafo 2: per il Regno dei Paesi Bassi in Europa: il Ministero olandese della giustizia (a Gravenhage);
per le Antille olandesi: il Ministero della giustizia delle Antille olandesi;
per Aruba: il Ministero della giustizia di Aruba.

Stato membro	Firma	Ratifica o accesso	Entrata in vigore
POLONIA	(adesione)	26 maggio 1993	25 luglio 1993

Lo strumento di adesione contiene una riserva (testo in polacco). La traduzione della riserva è la seguente:

In conformità con l'art. 15 della Convenzione sui poteri delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, la Repubblica di Polonia riserva la giurisdizione delle sue autorità abilitate a decidere in merito ad una domanda di annullamento, di scioglimento o di allentamento del vincolo coniugale tra i genitori di un minore, al fine di prendere misure di protezione sulla persona di detto minore o su i suoi beni.

Designazione delle autorità in conformità con l'art. 11, paragrafo 2:

«Il Ministero della giustizia della Repubblica di Polonia».

Una dichiarazione di accettazione dell'adesione dalla Polonia è stata depositata dai seguenti Stati:

Lussemburgo	27 luglio 1993
il Regno dei Paesi Bassi:	
per il Regno dei Paesi Bassi in Europa	12 agosto 1993
per le Antille olandesi	24 settembre 1993
per Aruba	11 aprile 1994
la Repubblica Federale di Germania	14 settembre 1993
Francia	29 novembre 1994
Svizzera	22 aprile 1994
Spagna	1° dicembre 1994

La Convenzione è entrata in vigore tra la Polonia ed

il Lussemburgo	25 settembre 1993
il Regno dei Paesi Bassi:	
per il Regno dei Paesi Bassi in Europa	11 ottobre 1993
per le Antille olandesi	23 novembre 1993
per Aruba	10 giugno 1994

la Repubblica Federale di Germania	13 novembre 1993
Francia	28 gennaio 1994
Svizzera	21 giugno 1994
Spagna	30 gennaio 1995

Stato membro	Firma	Ratifica o accesso	Entrata in vigore
PORTOGALLO	29 settembre 1967	6 dicembre 1968	4 febbraio 1969

Il Portogallo ha dichiarato il 31 gennaio 1969 di estendere l'applicazione della Convenzione alla totalità dei territori della Repubblica portoghese.

Designazione delle autorità in conformità con l'art. 11, paragrafo 2.

«Direzione generale dei servizi tutelari per i minori».

Stato membro	Firma	Ratifica o accesso	Entrata in vigore
SPAGNA	27 maggio 1986	22 maggio 1987	21 luglio 1987

Con le seguenti riserve:

Lo Stato spagnolo limita l'applicazione della seguente Convenzione ai minori che hanno la nazionalità di uno Stato contraente.

Lo Stato spagnolo riserva la giurisdizione delle sue autorità abilitate a decidere su una domanda di annullamento, di scioglimento o di modificazione del vincolo coniugale tra il padre e la madre di un minore, al fine di prendere misure di protezione sulla persona di detto minore o su i suoi beni.

Designazione delle autorità in conformità con l'art. 11, paragrafo 2:

«la Dirección General de Codificación y Cooperación Juridica Internacional, Ministerio de Justicia e Interior».

Stato membro	Firma	Ratifica o accesso	Entrata in vigore
SVIZZERA	18 novembre 1964	9 dicembre 1966	4 febbraio 1969

Lo strumento svizzero di ratifica contiene la seguente dichiarazione: «la Svizzera si avvale della riserva prevista all'art. 15 della Convenzione e considererà il giudice chiamato a deliberare sulla nullità del matrimonio, il divorzio o la separazione personale, come competente a prendere, nei limiti degli articoli 133, 2° capoverso, 156 e 157 del codice civile svizzero, misure di protezione della persona o dei beni di un minore.» (*)

(*) La riserva è stata ritirata dalla Svizzera il 29 marzo 1993, con effetto dal 28 maggio 1993.

Designazione delle autorità in conformità con l'art. 11, paragrafo 2:

«L'Office Fédéral de la Justice du Département fédéral de Justice et Police, 3003 Berne» (Ufficio Federale della Giustizia del Dipartimento Federale di Giustizia e di Polizia) (Modificata il 27 giugno 1984).

Stato membro	Firma	Ratifica o accesso	Entrata in vigore
TURCHIA	(adesione)	25 agosto 1983	24 ottobre 1983

Con la seguente riserva:

«La Repubblica di Turchia si riserva in conformità con l'art. 15 della Convenzione, la competenza del giudice chiamato a deliberare su una domanda di annullamento, di scioglimento o di allentamento del vincolo coniugale tra i genitori di un minore, al fine di prendere misure di protezione sulla sua persona o su i suoi beni».

Designazione delle autorità in conformità con l'art. 11, paragrafo 2:

«Adalet Bakanligi
Hukuk Isleri Genel Mudurlugu»
(Ministero della giustizia: Direzione generale per gli affari civili).

Una dichiarazione di accettazione dell'adesione della Turchia è stata depositata dai seguenti Stati:

Francia	28 ottobre 1983
Repubblica Federale di Germania	16 febbraio 1984
Portogallo	25 maggio 1984
Austria	18 marzo 1985
Svizzera	11 febbraio 1986
il Regno dei Paesi Bassi per il Regno dei Paesi Bassi in Europa, Aruba e le Antille olandesi	2 giugno 1986
Lussemburgo	28 gennaio 1988
Spagna	1° dicembre 1994

La Convenzione è entrata in vigore tra la Turchia e

la Francia	27 dicembre 1983
la Repubblica Federale di Germania	16 aprile 1984
Portogallo	24 luglio 1984
Austria	17 maggio 1985
Svizzera	12 aprile 1986
il Regno dei Paesi Bassi per il Regno dei Paesi Bassi in Europa, Aruba e le Antille olandesi	1° agosto 1986
Lussemburgo	28 marzo 1988
Spagna	30 gennaio 1995

95A2299

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante: «Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po».

Il decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante: «Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 18 febbraio 1995.

95A2341

Mancata conversione del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante: «Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari».

Il decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante: «Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 18 febbraio 1995.

95A2342

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Elenco delle domande presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
ISEA Italiana Sementi Elette - Falconara Marittima (Ancona)	Avena: Flavia Orzo polistico: Perla
Zignani Lino Piero S.a.s. - Cesena (Forlì)	Frumento duro: Albi - Enrico - Mario - Tati
Semillas Battle S.A. - Barcellona (E)	Frumento duro: Baliduro - Vitromax
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma	Frumento duro: Bronte
Eurogen - Pergusa (Enna)	Frumento duro: Ciccio Frumento tenero: Stefania Veccia comune: Marianna - Francesca
Maliani genetica - Recanati (Macerata)	Frumento duro: CCL
Farmers Marketing Corporation - Phoenix - Arizona (USA)	Frumento duro: Durfort
Università di Catania - Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Catania	Frumento duro: Etna
Società produttori sementi Bologna S.p.a. - Bologna	Frumento duro: Luna - Venusia Frumento tenero: Bilancia - Oasi
Giovanni Mosconi - Ancona	Frumento tenero: Alveo
Azienda agricola Torre Nuova di Marco Michahelles e Figli - San Vincenzo (Livorno)	Frumento tenero: Mille
Cermis c/o Fondazione Giustiniani Bandini - Tolentino (Macerata)	Frumento tenero: Sibilla Orzo distico: Ultra
Fabio Manara - Oppeano (Verona)	Frumento tenero: Sofia
Corrado Guerresi & C. S.n.c. - Valeggio sul Mincio (Verona)	Orzo distico: Bionda Trifoglio alessandrino: Erix Loglio d'Italia: Sultano
Saatzucht Engelen Buchling OhG - Oberschneiding (D)	Orzo distico: Cerva
Plant Select - Bedihost - Repubblica Ceca	Orzo distico: Heran - Perun
Lemaire Deffontaines Semences - Auchy Les Orchies (F)	Orzo polistico: Passport
Luigi Ferri - Vignola (Modena)	Trifoglio alessandrino: Guiglia
D'Eugenio sementi - Sant'Omero (Terni)	Trifoglio bianco: Diana - Ottavia Trifoglio pratense: Giusy
Seedco - Hilton - South Australia (AUS)	Trifoglio persico: Laser
Cascade Int. Seed Co. - Almsville - Oregon (USA)	Festuca arundinacea: Carol Festuca rossa: Carmen Loglio perenne: Catia
Semundo Saatzucht GmbH - Rellingen (D)	Colza: Alice - Elena
Prograin Genetique - Fourques (F)	Colza: Allegro - PGCH 31 - PGCH 32 - PGCH 33
P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard (D)	Colza: Armor - Casanova - Obulus - Orakel - Orient
Rustica Semences - Blagnac (F)	Colza: Emeraude - Nacre - Onyx
CPB - Cambridge Plant Breeders Ltd. - Royston (UK)	Colza: Etna

95A2312

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 1° marzo 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare — con beneficio d'inventario — l'eredità disposta dal sig. Pietro Tuti con testamento olografo per atto dott. Giuseppe Caminiti, notaio in Gemona del Friuli, rep. n. 61790, e consistente in un saldo attivo di conto corrente di L. 12.916.660, da cui detrarre spese di degenza e funerarie.

95A2300

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata a conseguire il legato disposto — a favore della sottosezione C.R.I. di Verbania — dalla sig.ra Elda Bordini con testamento pubblicato per atto dott. Raffaele Lauteri, notaio in Verbania, rep. n. 219256, e consistente nella somma di lire 50 milioni in titoli di Stato da utilizzare per l'acquisto di una autoambulanza attrezzata agli interventi di pronto soccorso da intitolare alla memoria di Giuseppe Rivolta, marito della *de cuius*.

95A2301

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Pordenone, via Cappuccini, angolo via Lemene, al prezzo di L. 220.000.000, come da atto di compravendita dott. Severino Pirozzi, notaio in Pordenone, rep. n. 44640, da destinare a sede per uffici e servizi operativi del comitato provinciale C.R.I. di Pordenone.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad acquistare — al prezzo di L. 30.000 000 — un terreno sito in Canelli (Asti) di mq 3840, di proprietà dei signori Marmo Giancarlo, Milena e Vilma Rosanna, da utilizzare per la costruzione della sede del sottocomitato C.R.I. di Canelli.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 21.500.000, un immobile sito in Agliè (Torino) di mq 860, catastalmente individuato al catasto terreni, foglio 26, da utilizzare per la costruzione della sede C.R.I. di Agliè (Torino).

95A2302

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in Genova, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è autorizzato ad accettare la donazione disposta dal Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica di Genova con atto pubblico dott. Paolo Lizza, notaio in Genova, rep. n. 20058, e consistente in beni mobili ed attrezzature scientifiche del valore di mercato di L. 85.700.000.

95A2303

Autorizzazione all'Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 1° marzo 1995 l'Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau» di Bologna è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Amneris Biotti con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Michela Altiero, notaio in Empoli, rep. n. 809, e consistente in tre unità immobiliari con fondi siti in Empoli, via Cavour numeri 52, 54, 56, del periziato valore di L. 387.000.000.

95A2304

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Nella Selmi con testamenti olografi pubblicati a rogito dott. Mirella Palombo, notaio in Milano, rep. n. 29309/2417, e consistente nella somma di L. 166.265.820 e in una quota di 1/6 di terreni siti nel comune di Bognasco (Novara).

95A2305

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare di Padova è stata autorizzata a conseguire il legato disposto a favore della sezione U.I.L.D.M. di Modena «Dino Ferrari» dal sig. Luigi Santamaria con testamento pubblico per atto dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna, rep. n. 8896, e consistente nella somma di L. 50.000.000.

95A2306

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Pietro Rossanigo con testamento pubblico per atto dott. Gennaro Galdo, notaio in Pietra Ligure, rep. n. 3295, e consistente nel 50% della nuda proprietà di un fabbricato sito in Borgio Varezzi (Savona), via al Molino, 10b, del periziato valore di L. 102.000.000 decurtate di L. 25.000.000 a titolo di usufrutto a favore della sig.ra Giuseppina Rossanigo sorella del *de cuius* e in beni mobili pari a L. 220.000.

95A2307

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire due legati

Con decreto ministeriale 1° marzo 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Francesca Grassi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Cesare Pettenazzi, notaio in Soresina, rep. n. 14581, e consistente nella somma di L. 10.000.000.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Giovanna Rogledi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Paolo Rivera, notaio in Milano, rep. n. 57938, e consistente nella somma di L. 26.682.184.

95A2308

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione della società «C.R.A.F.I. S.r.l. - Consulenze revisioni amministrative fiduciarie internazionali», limitazione della stessa all'esercizio della sola attività di organizzazione e revisione contabile di aziende e trasferimento della sede legale da Milano a Napoli.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 il decreto interministeriale 30 giugno 1983 con il quale la società «C.R.A.F.I. S.r.l. - Consulenze revisioni amministrative fiduciarie internazionali», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione revisione contabile di aziende è modificato nella parte relativa alla denominazione della società variata in «CRAFI S.r.l.», nella sede legale trasferita a Napoli, nonché nell'oggetto sociale per la limitazione all'esercizio della sola attività di organizzazione revisione contabile di aziende.

95A2309

Autorizzazione alla S.p.a. Colla, in Cadeo ad istituire un magazzino generale di deposito

Con decreto ministeriale 31 marzo 1995 la S.p.a. Colla, con sede in Cadeo (Piacenza), è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito sito in località Barabasca di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

95A2310

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Cosenza, Campobasso, Milano, Pavia, Bergamo, Viterbo e Padova.

Con decreto ministeriale n. I/1573/95 del 27 febbraio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 32.646.401.840, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/1088/95 del 27 febbraio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.157.636.188, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Molise, sezione staccata di Campobasso, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/1357/95 del 27 febbraio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.393.053.312, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/1379/95 del 27 febbraio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Pavia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.707.518.280, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Pavia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/1104/95 del 27 febbraio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.248.178.666, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Bergamo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/879/95 del 27 febbraio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Viterbo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.277.996.207, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Viterbo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/1106/95 del 27 febbraio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 35.002.452.833, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Padova, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

95A2311

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brignoli Giuseppe & Figli, con sede in Leffe (Bergamo) e unità di Leffe (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentuno unità, su un organico complessivo di quarantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brignoli Giuseppe & Figli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 14 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoquattro, con sede in Novedrate (Como) e unità di Novedrate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di trentatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoquattro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Paolo Pigna, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e unità di Alzano Lombardo (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di cinquecentonovantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Paolo Pigna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano), unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquecentottantasette unità, su un organico complessivo di seicentoventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a quindici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquanta unità, di cui 2 part-time da 37,5 a 18,75 ore medie settimanali su un organico complessivo di centosessantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duplomatic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 18 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendini, con sede in Crespellano (Bologna), unità di Crespellano (Bologna), S. Cesario sul Panaro (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantotto unità, su un organico complessivo di settantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 4 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Cooperativa muratori e cementisti CMC, con sede in Ravenna, unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentadue ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattrocentosei unità, su un organico complessivo di novecentotrentuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Cooperativa muratori e cementisti CMC, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l. Soc. cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), unità di Gualtieri (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dodici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di novantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l. Soc. cooperativa Costruire, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l. Soc. cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di sessantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l. Soc. cooperativa Costruire, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo

comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Istituto chemioterapico I.C.T., con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di quarantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico I.C.T., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 14 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa di costruzioni, con sede in Modena e unità di Modena, Rovigo, Venezia, Verona, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantotto unità, su un organico complessivo di trecentoventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa di costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima, con sede in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia) e unità di Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo), Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dodici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasei unità, su un organico complessivo di duecentocinquantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Sima, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ippi, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di venticinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ippi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa costruzioni emiliana, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessanta unità, su un organico complessivo di ottanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa costruzioni emiliana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cereol Italia, con sede in Ravenna e unità di Ancona sede amministrativa e stabilimento Icic (Ancona), Aprilia (Roma), Livorno, Porto Corsini (Ravenna), Porto Marghera (Venezia), Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per tredici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentootto unità, su un organico complessivo di cinquecentocinquantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cereol Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 20 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irap, con sede in Meldola (Forlì) e unità di Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di ventitre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irap, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Pancaldi & C., con sede in Milano e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinque unità, su un organico complessivo di centrotrentasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Pancaldi & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmar, con sede in Concordia sul Secchia (Modena) e unità di Concordia (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantanove unità, su un organico complessivo di sessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 18 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Iter, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, sede operativa in Lugo (Ravenna), sede operativa in Massa Lombarda (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosette unità, su un organico complessivo di cinquecentotrentadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Iter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitie impianti, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 24,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centodieci unità, su un organico complessivo di centoquarantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitie impianti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazioni Boschi, con sede in Bologna e unità di Castelmaggiore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinque unità, su un organico complessivo di centodiciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazione Boschi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 4 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hydrocontrol, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna) e unità di Castel S. Pietro (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 28,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantanove unità, su un organico complessivo di novanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hydrocontrol, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntimatic, con sede in Monte San Pietro (Bologna) e unità di Monte

S. Pietro (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntimatic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentacinque unità, su un organico complessivo di centosessantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A2198

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 aprile 1995

Dollaro USA	1708,01
ECU	2293,00
Marco tedesco	1253,31
Franco francese	354,29
Lira sterlina	2754,17
Fiorino olandese	1119,42
Franco belga	60,957
Peseta spagnola	13,857
Corona danese	317,77
Lira irlandese	2825,22
Dracma greca	7,682
Escudo portoghese	11,837
Dollaro canadese	1245,81
Yen giapponese	21,022
Franco svizzero	1519,31
Scellino austriaco	178,12
Corona norvegese	278,13
Corona svedese	234,04
Marco finlandese	403,78
Dollaro australiano	1260,85

95A2354

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100242 del 2 maggio 1994 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Ersilia Sterlacci vedova Miranda la donazione consistente in libri e riviste per un valore di L. 79.534.000.

95A2313

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Bari, Galatina e Fasano

La giunta della regione Puglia con atto n. 533 del 22 febbraio 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente ed al piano regolatore generale (adottato ed incorso di approvazione) adottata dal comune di Fasano con delibera di consiglio comunale n. 896/89 per la costruzione di cavalcavia per la eliminazione di due incroci a raso lungo la s.s. n. 16.

La giunta della regione Puglia con atto n. 631 del 27 febbraio 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per gli aspetti urbanistici e per le considerazioni espresse, il progetto, in variante al vigente piano regolatore generale, relativo alla sistemazione a verde di un'area della superficie complessiva di mq 7.246.

La giunta della regione Puglia con atto n. 633 del 27 febbraio 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato il progetto, in variante al piano regolatore generale, per la realizzazione della sede del Corpo forestale dello Stato, in via Mercadante.

95A2314

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza della sig.ra Martina Leghissa, nata a Duino-Aurisina (Trieste) il 20 gennaio 1965, residente a Duino-Aurisina (Trieste), Malchina n. 15, figlia di Venceslao — nato a Duino-Aurisina il 10 giugno 1908 e deceduto a Udine il 1° marzo 1991 — tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Legiša» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-208 del 27 marzo 1995 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/439 Duino-Aurisina del 25 ottobre 1935 con il quale il cognome del sig. Venceslao Legiša, nato a Malchina (Trieste) l'8 settembre 1871, venne ridotto nella forma italiana di «Leghissa», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione anche al figlio Venceslao, nato a Duino-Aurisina il 10 giugno 1908.

Il cognome della sig.ra Martina Leghissa è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Legiša» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessata.

95A2330

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO CATTANEO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia del Libero istituto universitario Carlo Cattaneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore disciplinare: N14X - Disciplina diritto delle Comunità europee.

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore del Libero istituto universitario Carlo Cattaneo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2315

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, seconda colonna, primo capoverso, dove è scritto: «Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata *anche* dalla società IBSA Institut Biochimique S A ...», leggasi: «Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società IBSA Institut Biochimique S A ...».

95A2214

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CIÇALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189